

S.C. Area Gestione del Patrimonio
Direttore dott.ssa Maria Loreta Notarangelo
S.S. Appalti e Contratti di Farmaci e Dispositivi Medici
Dirigente dott.ssa Teresa Antonetti

**Spett.li
Operatori Economici**

(Tramite Piattaforma EmPulia)

Oggetto: Invito/disciplinare procedura negoziata art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento interinale di prolunghe e rubinetti monouso, per le esigenze di questo Policlinico.

OGGETTO E DURATA

Lo scrivente A.O.U. Policlinico di Foggia, al fine di evitare di interrompere le attività assistenziali sanitarie e in attesa dell'imminente indizione della procedura di gara avente pari oggetto per la quale è stata espletata relativa consultazione preliminare di mercato, pubblicata sulla piattaforma EmPulia con registro di sistema PE168116-25, procede con apposita procedura negoziata, interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.empulia.it, per l'affidamento interinale di prolunghe e rubinetti monouso per le esigenze di questo Policlinico, ex art. 50 comma 1 lett. e del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito Codice).

L'invito alla procedura negoziata è indirizzato agli operatori economici partecipanti alla predetta consultazione preliminare di mercato.

La procedura è articolata in n. 3 lotti multivoce funzionali, come descritto a seguire:

Lotto	Oggetto Lotto	Voce	Descrizione	Quantità	Base d'asta
1	Prolunga a spirale	1	PROLUNGA A SPIRALE STERILE MONOUSO CON RACCORDO L/L MASCHIO/FEMMINA. DIAMETRO INTERNO 1,5MM CIRCA. LUNGHEZZA: 150CM. LATEX FREE E FTALATI FREE.	10.000	18.000,00
2	Prolunga con rubinetto	1	PROLUNGA STERILE MONOUSO A BASSA PRESSIONE CON RUBINETTO A TRE VIE PRESALDATO CON ATTACCO LUER LOCK. RESISTENTE AD OGNI TIPO DI FARMACO. DIAMETRO INTERNO 2,5 MM CIRCA. LUNGHEZZA 25 CM CIRCA. LATEX FREE E FTALATI FREE.	30.000	72.500,00



Lotto	Oggetto Lotto	Voce	Descrizione	Quantità	Base d'asta
		2	PROLUNGA STERILE MONOUSO A BASSA PRESSIONE CON RUBINETTO A TRE VIE PRESALDATO CON ATTACCO LUER LOCK. RESISTENTE AD OGNI TIPO DI FARMACO. DIAMETRO INTERNO 2,5 MM CIRCA. LUNGHEZZA 50 CM CIRCA. LATEX FREE E FTALATI FREE	50.000	
3	Rubinetto	1	RUBINETTO STERILE MONOUSO A TRE VIE SENZA PROLUNGA CON RACCORDO LUER LOCK, COMANDO CHIUSURA/ APERTURA A SCATTI, RESISTENTE A MOVIMENTI DI ROTAZIONE ACCIDENTALI. LATEX FREE E FTALATI FREE	50.000	17.500,00

I prodotti - ove non indicato diversamente - devono essere sterili, corrispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento UE 2017/745 e s.m.i. ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, ove non indicato diversamente, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione.

Gli importi riportati in tabella hanno la mera funzione di indicare il limite massimo di spesa delle prestazioni commissionabili ed hanno carattere presuntivo.

La fornitura, complessivamente intesa, verrà remunerata "a consumo" e, dunque, esclusivamente sulla base del computo delle prestazioni effettuate.

I quantitativi stimati indicati sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze variabili a circostanze legate alla natura particolare dei beni.

Il valore effettivo finale potrà anche attestarsi ad un importo inferiore rispetto al tetto massimo di spesa previsto, poiché esso sarà determinato dai reali fabbisogni della Stazione Appaltante, verificatisi nel corso del periodo di validità del contratto, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Azienda Ospedaliera e senza che gli aggiudicatari possano vantare titolo alcuno per richieste di risarcimento danni e/o indennizzi di sorta.

L'affidamento avrà la durata di 8 mesi (8 mesi), a decorrere dalla data del primo ordine emesso dalla Farmacia Ospedaliera Aziendale, salvo che prima del previsto termine di scadenza del contratto sia possibile addivenire all'aggiudicazione dell'indicata procedura di gara aperta comprensiva del dispositivo oggetto della presente procedura.

Il Responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dirigente della S.S. Appalti e Contratti di Farmaci e Dispositivi Medici della Struttura Complessa Area Gestione del Patrimonio, dott.ssa Teresa Antonetti.



Non è consentito il sub appalto.

L'operatore economico invitato, potrà visualizzare i termini per le richieste di chiarimenti, il termine della presentazione delle offerte nonché la data della prima seduta in "modalità virtuale", accedendo alla sezione dedicata alla presente procedura di gara, esclusivamente tramite piattaforma EmPulia

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO POSTO A BASE D'ASTA È PARI A € 108.000,00

I predetti importi sono al netto dell'IVA che sarà riconosciuta come per legge.

REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice il consenso al trattamento dei dati tramite FVOE 2.0 dovrà essere trasmesso da parte delle imprese concorrenti, già in sede di presentazione delle offerte. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 del presente Disciplinare sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 del presente Disciplinare sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni

all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Si invita codesto operatore economico a far pervenire la propria migliore offerta a mezzo della **piattaforma Empulia secondo i termini ivi indicati.**

- **Contenuto della Busta Documentazione Amministrativa:**
 - **Istanza di partecipazione (Modello A)** e contestuale dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.i.m., che dovrà essere, pena l'esclusione dalla gara, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/soggetto concorrente, da elaborare conformemente allo schema di cui al Modello A, che andrà opportunamente adeguato ed integrato in ragione delle effettive condizioni del "Soggetto Partecipante";
 - **Comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo inerente all'istanza di partecipazione:** Il pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
 - **Informativa Trattamento Dati Personali Gare-Contratti** (Allegato 1), firmato digitalmente per accettazione dallo stesso soggetto (o pluralità di soggetti in caso di consorzio/aggregazione) che ha firmato l'offerta economica;
 - **Patto d'integrità**, da elaborare conformemente allo schema di cui al **Modello B**;
 - **Dichiarazione Anti Pantouflage**, da elaborare conformemente allo schema di cui al **Modello C**;

- **Dichiarazione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**, da elaborare conformemente allo schema di cui al **Modello D**;
- **DGUE Strutturato** (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all'art. 91 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023, reso ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, che dovrà essere, pena l'esclusione dalla gara, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e compilato nelle sole parti e per le sole informazioni richieste dalla SA;
- **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC** per gli importi e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" (ove necessario);
- Documentazione amministrativa (eventuale) – (es. avvalimento; procura; dichiarazione con indicazione delle parti delle offerte da sottrarre all'accesso e dettaglio delle specifiche ragioni, ecc.).
- Contenuto della Busta **Documentazione Tecnica** (priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico, pena di esclusione):
 - **Schede tecniche** (in lingua italiana o con traduzione allegata), conformi alle schede dei prodotti depositate presso il Ministero della Salute e alle specifiche tecniche, nel rispetto del principio di equivalenza, atte ad illustrare le caratteristiche dei prodotti, ai fini della relativa verifica di conformità da cui si evincano altresì le seguenti informazioni: produttore e luogo di produzione, denominazione commerciale del prodotto, configurazione e codice prodotto, descrizione del prodotto evidenziando le caratteristiche essenziali, metodo di sterilizzazione (ove trattasi di prodotto sterile), confezionamento (i pezzi per confezione e la modalità di confezionamento primario e secondario), validità del prodotto e modalità di conservazione, il tipo di materiale utilizzato per i singoli componenti di ciascun dispositivo, misure e dimensioni disponibili;
 - **Certificazione/Dichiarazioni** di conformità alle normative vigenti;
 - Codice circa la classe di appartenenza ai sensi della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici - CND (emanata con D.M. n. 199 del 22.09.2005, pubblicato su G.U.R.I. 286 del 09.12.2005, e successivi aggiornamenti), di ciascun prodotto che rientri in tale classificazione per il quale la ditta si impegna ad informare l'ente di ogni aggiornamento che sopravvenga durante la fornitura;
 - Numero identificativo di registrazione nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici ai sensi del decreto Ministero Salute 20.02.2007; qualora non disponibile (art. 5 decreto Min. Salute 21.12.2009) dichiarazione sostitutiva che il fabbricante/mandatario/soggetto terzo autorizzato abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione e informazione previsti ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 24.02.1997 n. 46. Nonché il codice UDI-DI (Unique Device Identifier) del singolo dispositivo e anche del confezionamento in cui il dispositivo medico è contenuto ai fini della tracciabilità dei dispositivi medici" ed il numero identificativo di iscrizione (ove effettuata) al Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute per ciascuno dei prodotti offerti.
 - (Eventuale) Dichiarazione di equivalenza;
 - (Eventuale) Dichiarazione di esclusività;
- Contenuto della Busta **Documentazione Economica**:
 - **Offerta economica**, da elaborare conformemente allo schema di cui al **Modello E**, firmata

digitalmente, a pena di esclusione, e dovrà contenere i seguenti elementi:

- Il prezzo unitario del materiale offerto, al netto di Iva;
- L'importo complessivo offerto per l'intera fornitura, al netto di Iva;
- Indicazione dello sconto applicato sui prezzi di listino;
- Indicazione dell'Iva applicata;
- Dichiarazione che il prezzo offerto non è superiore alle quotazioni praticate ad altri Enti del SSNN.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La Stazione Appaltante stabilisce che si procederà alla:

1. verifica della documentazione amministrativa;
 - a. (eventuale) soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.
2. valutazione dell'offerta economica;
3. conformità ex post del prodotto (Seggio di Gara trasmetterà all'Organo Tecnico la documentazione tecnica esclusivamente dei primi tre classificati nella graduatoria di merito derivante dall'effettuato calcolo economico. Qualora l'organo preposto dichiari la non conformità del prodotto offerto dai primi tre classificati, il Seggio di Gara procederà a trasferire la documentazione tecnica dell'Operatore Economico che risulta successivamente più in alto in graduatoria sino a definire un aggiudicatario proposto);
4. stesura della graduatoria definitiva.

INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Il Policlinico, in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, contesterà per iscritto gli eventuali vizi o mancanza di qualità entro 30 giorni dalla consegna, potrà a propria scelta:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 5 (cinque) giorni naturali, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione inviata per via telematica.
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni. Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.
- risolvere il contratto.

Fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore - intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione al Policlinico contraente o che siano imputabili al Policlinico - qualora non vengano rispettati i tempi previsti, il Policlinico, a seguito di debita motivazione, applicherà penalità, in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto di seguito riportato:

- in caso di ritardo nella consegna della fornitura di prodotto rispetto al termine massimo stabilito di 5 giorni, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno di ritardo applicherà una penale pari allo 0,5 % per mille dell'ammontare netto contrattuale; in questo caso il Policlinico potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria

anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

- in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, applicherà una penale massima pari al 10% per mille del valore della mancata fornitura; in questo caso il Policlinico potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
- in caso di ripetuti ritardi nella consegna, potrà procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico ecceda l'importo incamerato;
- in caso di fornitura di prodotto non conforme, applicherà una penale del 0,5% per mille del valore dell'ordine per l'importo della merce non conforme;
- in caso di ritardo nel ritiro e sostituzione del prodotto qualitativamente difforme contestato, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine concesso applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- in caso di mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti, applicherà una penale pari al 0,5% per mille del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore;
- in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti (10 giorni dalla comunicazione), per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine concesso applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- in caso di consegna di prodotto fornito con scadenza inferiore ai due terzi della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% per mille del valore dell'ordine, salvo diverso accordo con la struttura richiedente.

In ogni caso le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non potranno superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara; in tali casi il Policlinico applica al fornitore le penali di cui ai punti precedenti sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai punti precedenti, vengono contestati per iscritto al fornitore da parte del Policlinico.

Il fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del Policlinico, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto



sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Policlinico a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di reiterati inadempimenti del fornitore, il Policlinico, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto del 10% dell'ammontare netto contrattuale comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso, il Policlinico ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, il Policlinico potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dal Policlinico, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, il medesimo Policlinico ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolto di diritto il relativo contratto e, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso il Policlinico potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) sospensione delle forniture per causa imputabile al fornitore;
- f) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- g) mancata copertura dei rischi assicurativi durante la vigenza del contratto;
- h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
- i) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine previsto;
- j) nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;



- k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- l) nei casi previsti dall'art. 3 commi 8, 9 e 9-bis della Legge n. 136/2010;
- m) in caso di cessione dell'impresa, di cessazione di attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo dell'impresa aggiudicataria.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Policlinico ha diritto di escutere la cauzione prestata per la propria quota-parte di fornitura.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al fornitore con nota PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Policlinico al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del fornitore, il Policlinico ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi viene notificato al fornitore inadempiente nelle forme innanzi prescritte con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Policlinico rispetto a quelle previste dal rapporto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale o da eventuali crediti del fornitore senza pregiudizio dei diritti del Policlinico sui beni medesimi. Nel caso di minore spesa nulla compete al fornitore inadempiente.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.

Successivamente alla ricezione della comunicazione di intervenuta aggiudicazione e nei termini in essa indicati, l'aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) contratto controfirmato;
- b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e secondo le modalità e condizioni indicate ai sensi dell'art. 106, cui si rinvia;
- c) quietanza di versamento dell'imposta di bollo.

La Dirigente
S.S. Farmaci e Dispositivi Medici
dott.ssa Teresa Antonetti

Il Funzionario Istruttore
dott. Cesare Monte – cmonte@ospedaliriunitifoggia.it